



Regione Lombardia

DECRETO N. 10571

Del 12/07/2023

Identificativo Atto n. 1020

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E SISTEMI VERDI

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2023-2024, AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTO l'art. 25 bis della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n.7884/2008";

VISTA la D.G.R. 26 novembre 2008 n. 8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";



Regione Lombardia

VISTA la D.G.R. n. 1873 del 23 maggio 2014 "Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 4429 del 30 novembre 2015 - Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi";

VISTA la D.G.R. n. 5928 del 30 novembre 2016 "Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. 16 novembre 2021 n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR 29 marzo 2021 n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano";

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Pavia (n. 8132 del 13 luglio 2006);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova (n. 12027 del 25 novembre 2010);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese (n. 8788 del 5 ottobre 2012);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo (n. 4400 del 27 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Monza e Brianza (n. 4562 del 30 maggio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Milano (n. 5083 del 12 giugno 2013);



Regione Lombardia

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Como (n. 7539 del 6 agosto 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Cremona (n. 1406 del 9 febbraio 2006 e n. 217 del 17 gennaio 2013);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Lodi (n. 3908 del 10 maggio 2013 e n. 4002 del 14 maggio 2014);

VISTO il Decreto di Valutazione di Incidenza delle Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia (n. 14829 del 30 novembre 2020);

VISTA l'Istanza di Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale 2023-2024, inviata da Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Ambiente e Clima in data 31 maggio 2023 (Prot. n. T1.2023.0061720);

DATO ATTO che l'Istanza di Valutazione di Incidenza e la relativa documentazione sono state pubblicate sul Sistema Informativo per la Valutazione di Incidenza (SIVIC), ai termini dell'art. 25bis c.8bis della l.r.86/83, in data 31 maggio 2023;

PRESO ATTO che:

- la L.R. n. 17 del 2 agosto 2004 “Calendario venatorio regionale” definisce i contenuti ai sensi dei quali vengono approvati i provvedimenti specifici e validi annualmente in ogni territorio provinciale, nonché i provvedimenti relativi alla eventuale riduzione del prelievo di determinate specie in relazione al loro stato di conservazione e le eventuali giornate integrative per l'esercizio della caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre e novembre;
- la L.R. n. 17 del 2 agosto 2004 definisce l'intervallo temporale, mensile, giornaliero e orario, entro cui è possibile praticare attività venatoria. In particolare:
 - l'art. 1, comma 1 stabilisce che “La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo”; il comma 2 precisa che “Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a



Regione Lombardia

- partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto"; ai successivi commi da 3 a 7 dell'art. 1, viene rimandata alle singole provincie o mantenuta in capo a regione la possibilità di adottare provvedimenti per la modifica delle giornate e periodo di caccia relativamente all'anticipazione (subordinata all'ottenimento del parere dell'ISPRA) o posticipazione/riduzione per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale;
- l'art. 2 definisce il carniere giornaliero ponendo limiti specie-specifici a garanzia della tutela dello status delle popolazioni della fauna cacciabile. In particolare, al comma 1 viene indicato che "Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i trenta capi di selvaggina migratoria [...]"; il comma 4 specifica che "L'allenamento ed addestramento cani è disciplinato dalle provincie ed è consentito nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.";
 - l'art. 3 identifica le specie cacciabili e i corrispondenti periodi di caccia. In particolare:
 1. dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coniglio selvatico, minilepre, beccaccia, allodola, merlo, quaglia, tordo bottaccio e tortora selvatica;
il comma 1 bis dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. n) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) prevede che dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia sia consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica;
 2. dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, cornacchia nera, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo sassello e volpe;
 3. dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre;
 4. dal 1° ottobre al 30 novembre la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: coturnice delle



Regione Lombardia

- Alpi, gallo forcello, lepre bianca, pernice bianca, camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione agli ungulati;
5. dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio;
 6. il comma va inteso alla luce del comma 11 dell'Art. 40 della L.R. 26/93 (introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. o) della L.R. 9 giugno 2020, n. 13) che prevede che la caccia di selezione agli ungulati si svolga nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
 - a) camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
 - b) capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
 - c) cinghiale: tutto l'anno.
 7. [...];
 8. le province, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, possono, sentiti i comitati di gestione, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

PRESO ATTO che in Lombardia le specie cacciabili sono:

- | | |
|--|---|
| 1. Allodola; | 13. Combattente (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 2. Alzavola; | 14. Coniglio selvatico; |
| 3. Beccaccia; | 15. Cornacchia grigia; |
| 4. Beccaccino; | 16. Cornacchia nera; |
| 5. Camoscio (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE); | 17. Coturnice delle Alpi (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE); |
| 6. Canapiglia; | 18. Fagiano; |
| 7. Capriolo; | 19. Fischione; |
| 8. Cervo; | 20. Folaga; |
| 9. Cesena; | 21. Frullino; |
| 10. Cinghiale; | 22. Gallinella d'acqua; |
| 11. Codone; | 23. Gallo forcello (specie in Allegato I |
| 12. Colombaccio; | |



Regione Lombardia

alla Direttiva 2009/147/CE);

24. Gazza;

25. Germano reale;

26. Ghiandaia;

27. Lepre bianca (specie in allegato V alla Direttiva 92/43/CEE);

28. Lepre comune;

29. Marzaiola;

30. Merlo;

31. Mestolone;

32. Minilepre;

33. Moretta;

34. Moriglione;

35. Muflone;

36. Pavoncella;

37. Pernice bianca (specie in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);

38. Pernice rossa;

39. Porciglione;

40. Quaglia;

41. Starna (la sottospecie *Perdix perdix italica* è in Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE);

42. Tordo bottaccio;

43. Tordo sassello;

44. Tortora selvatica;

45. Volpe;

PRESO ATTO che ai fini della Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio Regionale vengono sottoposti a valutazione i documenti tecnici atti alla predisposizione delle integrazioni al calendario venatorio regionale di cui alla L.R. n. 17 del 2 agosto 2004, ovvero le disposizioni integrative al calendario, le determinazioni di riduzione del prelievo di determinate specie in ragione del loro stato di conservazione e le ulteriori determinazioni relative alle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, elaborate per le provincie lombarde ad esclusione della Provincia di Sondrio; la documentazione messa a disposizione comprende:

- Allegato 1: Bergamo;
- Allegato 2: Brescia;
- Allegato 3: Monza e Città Metropolitana di Milano;
- Allegato 4: Pavia- Lodi;
- Allegato 5: Valpadana (Cremona e Mantova);
- Allegato 6: Varese, Como e Lecco;
- Allegato 7: Ungulati e galliformi alpini;
- Allegato 8: Documento tecnico relativo alla modifica del Calendario venatorio 2023-2024;
- Allegato 9: Documento tecnico relativo al Calendario venatorio regionale 2023-2024 - giornate integrative settimanali da appostamento fisso;
- Studio di incidenza e relativi allegati;
- Parere ISPRA e relative note integrative;

PRESO ATTO che nelle disposizioni integrative dei territori di Bergamo, Brescia, Pavia (ATC 4), Lodi, Cremona, Mantova, Varese, Como è previsto che la caccia in



Regione Lombardia

forma vagante abbia delle limitazioni dall'1 fino al 31 gennaio. Nello specifico:

- nel territorio di Bergamo la caccia vagante, a eccezione della caccia alla volpe, è consentita nel mese di gennaio esclusivamente lungo determinati corsi d'acqua, sino a 50 metri dal battente dell'onda;
- nel territorio di Brescia la caccia vagante è consentita nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate e nei laghi e corsi d'acqua specificatamente individuati e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda;
- nel territorio di Pavia la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:
 - nell'ATC n. 4, per tutte le specie cacciabili (con eccezione della beccaccia e della volpe) è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
 - nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica, e alla volpe in squadre autorizzate;
- nel territorio di Lodi la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua di determinati corsi d'acqua;
- nel territorio di Cremona, negli ATC n. 1, 3, 5, 6, 7 e dal 12.12.2023 negli ATC n. 2 e 4, la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua specificatamente individuati;
- nel territorio di Mantova dal 01.01.2024 la caccia vagante, anche con il cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita esclusivamente nelle paludi ed entro 50 metri dalle rive di stagni, laghi, fiumi e canali, questi ultimi con presenza perenne di acqua e solo nei tratti di larghezza non inferiore a 4 metri. Tale disposizione è valevole anche per le ZPS.
- nel territorio di Varese nell'ATC 1 e ATC 2 per le fasce entro i 50 metri dal battente dell'onda dei laghi, la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto potrà essere esercitata fino al 31.01.2024;
- nel territorio di Como nell'ATC Canturino, per la caccia in forma vagante alla sola avifauna acquatica senza l'uso del cane, è prevista una fascia di rispetto di 100 metri dalla battigia di alcune zone umide e del Fiume Seveso;

PRESO ATTO che per i diversi territori sono previste disposizioni integrative relative



Regione Lombardia

all'allenamento e addestramento cani, in particolare:

- Bergamo
 - ATC - l'attività è consentita dal 19.08.2023 al 10.09.2023 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Al di fuori di tale periodo è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi;
 - CAC - l'attività è consentita con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, ad eccezione delle squadre abilitate alla caccia collettiva al cinghiale, alle quali è consentito l'addestramento di non più di 15 cani, come segue:
 - a) prima dell'apertura della stagione venatoria:
 - in zona B: dal 19.08.2023 al 10.09.2023 compreso, nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
 - in zona A: nelle giornate di mercoledì e domenica, dal 10.09.2023 al 27.09.2023 compresi;
 - b) durante la stagione venatoria, anche in caso di chiusura anticipata della caccia a una o più specie per sopravvenuto raggiungimento dei piani di prelievo, nelle zone destinate alla caccia vagante con l'uso del cane, previa annotazione della giornata di uscita sul tesserino venatorio regionale:
 - in zona B sino al 31.01.2024, per tre giorni settimanali a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì;
 - in zona A fino al 29.11.2023, il mercoledì e la domenica, esclusivamente ai cacciatori ammessi alla zona A.
 - Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi;
- Brescia
 - ATC L'attività di allenamento e addestramento dei cani è consentita dal 17.08.2023 al 10.09.2023 per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì); al di fuori di tale periodo è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio;
 - CAC l'attività è prevista, a seconda del comprensorio, tra il 3/9 e il 27/9. Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente nella zona B, l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, con divieto



Regione Lombardia

nei mesi di aprile, maggio e giugno, con l'ulteriore divieto il lunedì nei CAC n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8;

- Monza Brianza e Città Metropolitana di Milano - l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita dal 19.08.2023 al 13.09.2023 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. L'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, è consentito nel periodo sopra indicato e in quello coincidente con la stagione venatoria;
- Pavia - l'attività è consentita dal 19.08.2023 al 14.09.2023 compreso, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì, con un massimo di sei cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori. Al di fuori di tale periodo è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, esclusivamente dal 19.08.2023 al 31.01.2024;
- Lodi - l'attività di allenamento e addestramento cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita dal 19.08.2023 al 14.09.2023 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, con un massimo di 6 cani per singolo cacciatore o gruppo di cacciatori. Al di fuori di tale periodo, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, esclusivamente nei seguenti periodi: dal 01.02.2024 al 31.03.2024 compreso e dal 01.07.2024 al 15.07.2024 compreso;
- Cremona - l'attività è consentita dal 19.08.2023 al 14.09.2023 compresi, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Al di fuori di tale periodo è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con il divieto di allenamento e addestramento, oltre che nei mesi di aprile, maggio e giugno, anche nei mesi di gennaio e febbraio;
- Mantova - l'attività è consentita dal 19.08.2023 al 14.09.2023 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì. Al di fuori di tale periodo è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi;
- Varese
 - ATC - l'attività di allenamento e l'addestramento dei cani, inclusi i cani di età non superiore ai 15 mesi, è consentita dal 19.08.2023 al 10.09.2023, con l'esclusione del martedì e del venerdì;
 - CAC - l'attività è consentita con le seguenti modalità:
 - a) nella Zona A (di maggior tutela) con l'esclusione dei cani da seguita, al di fuori del SIC, nei seguenti giorni: 03.09.2023 e 06.09.2023;
 - b) nella Zona B (di minor tutela) al di fuori del SIC, nei giorni 23.08.2023, 27.08.2023, 30.08.2023, 3.09.2023, e 6.09.2023 a coloro i quali sono stati



Regione Lombardia

ammessi a cacciare nella Zona B o nell'intero CAC. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore;

- Como
 - ATC - L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita dal 19.08.2023 al 10.09.2023 compreso, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. A partire dal 10.09.2023 fino all'apertura della caccia nell'ATC Canturino e nell'ATC Olgiatese è vietata l'attività di addestramento dei cani di qualsiasi età;
 - CAC - l'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore ai 15 mesi, è consentita esclusivamente in Zona B (di minor tutela), con date variabili nei diversi comprensori nel periodo 19/08/23 al 10/09/2023.
L'attività di addestramento e allenamento dei cani di età non superiore ai 15 mesi è prevista:
 - a) nel CAC Prealpi Comasche divieto, sopra i 500 m/slm, dal 08.07.2023 al 19.08.2023;
 - b) nei restanti CAC, successivamente al 17.09.2023;
- Lecco
 - ATC - l'attività è consentita dal 19.08.2023 al 10.09.2023 compreso. Al di fuori dei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi non più di 3 giorni alla settimana;
 - CAC
 - a) nella Zona B (di minor tutela), l'addestramento e l'allenamento dei cani, a esclusione dei cani da traccia, è consentito dal 23.08.2023 al 13.09.2023 nei giorni di mercoledì e domenica;
 - b) nella Zona A (di maggior tutela), l'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 03.09.2023 al 24.09.2023, nei giorni di mercoledì e domenica.
L'addestramento e allenamento dei cani da seguita è consentito dal 06.09.2023 al 13.09.2023, nei giorni di mercoledì e domenica. È vietata l'immissione di fauna;

PRESO ATTO che per i diversi territori sono previste disposizioni integrative relative ai siti della Rete Natura 2000, così come di seguito indicate:

- Bergamo
 - nei Siti Natura 2000, localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi, l'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita dal 10.09.2023 al 27.09.2023;



Regione Lombardia

- nel mese di gennaio 2024, nella ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche, la caccia da appostamento fisso è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e sabato;
- nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati;
- Brescia
 - nel mese di gennaio 2024, nella Zona di protezione speciale IT2070402 Alto Garda Bresciano l'attività venatoria è vietata, a eccezione della caccia da appostamento fisso, nei giorni di mercoledì e domenica, e della caccia agli ungulati;
- Pavia
 - nel mese di gennaio 2024, in tutte le ZPS, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita esclusivamente il sabato e la domenica;
- Lodi
 - nelle Zone di protezione Speciale ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda, purché adeguatamente tabellate, nel mese di gennaio 2024 l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica;
- Cremona
 - nel mese di gennaio 2024, in tutte le ZPS di seguito indicate:
 - IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud
 - IT20A0005 Lanca di Gabbioneta
 - IT20A0502 Lanca di Gussola
 - IT2060015 Bosco de l'Isola
 - IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia
 - IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti
 - IT20A0009 Bosco di Barco
 - IT20A0503 Isola Maria Luigia
 - IT20A0008 Isola Uccellanda
 - IT20A0402 Riserva regionale Lanca di Gerole
 - IT20A0501 Spinadesco
 - IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sudla caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica;
- Mantova
 - nella ZPS IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia la caccia da appostamento fisso alla sola avifauna migratoria, nel periodo



Regione Lombardia

- dal 17.09.2023 al 31.12.2023, è consentita per non più di tre giornate settimanali a scelta; nel mese di gennaio 2024, la caccia vagante e da appostamento fisso è consentita nei due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica;
- nelle ZPS l'attività di allenamento ed addestramento cani è consentita dal 01.09.2023 al 14.09.2023 per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e venerdì;
 - Varese
 - nelle ZPS l'attività venatoria nel mese di gennaio, da appostamento fisso e temporaneo nonché in forma vagante, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli Ungulati;
 - nelle ZPS, l'allenamento e addestramento è consentito esclusivamente dal 02.09.2023 al 09.09.2023.
 - nei SIC l'attività di allenamento e addestramento cani dovrà avvenire mantenendo un raggio di rispetto minimo di 150 metri dalle garzaie. L'allenamento e l'addestramento dei cani fino ai 15 mesi di età, avviene con le medesime modalità dei cani di età superiore;
 - nei siti Natura 2000 del CAC Nord Verbano è vietato il prelievo di camosci classe 0;
 - sia nella Zona A (di maggior tutela), sia nella zona B (di minor tutela) all'interno del SIC, l'attività di allenamento e addestramento cani è consentita nei giorni: 10.09.2023 e 13.09.2023;
 - Como
 - al di fuori della ZSC Fontana del Guercio, è vietato l'uso del cane da seguita e la caccia alla lepre nella zona buffer individuata dal vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Como, i cui confini sono segnalati da apposite tabelle;
 - Lecco
 - nelle ZPS IT2030601 "Grigne" e IT2020301 "Triangolo Lariano" nel mese di gennaio 2024, l'attività venatoria, per le forme di caccia permesse in tale periodo, è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

PRESO ATTO che per gli ungulati e galliformi il calendario prevede:

- ungulati poligastrici (e cinghiale limitatamente al periodo per la caccia di selezione) - la caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche



Regione Lombardia

disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:

- camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre;
- capriolo: dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
- cinghiale: tutto l'anno;
- per quanto concerne il cinghiale viene specificato che la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia – Attuazione dell’art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e sulla base dell’azonamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con Deliberazione di Giunta regionale n. 273/2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell’art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”. I piani di prelievo vengono approvati annualmente dai dirigenti degli Uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie. La gestione faunistico-venatoria della specie sul territorio regionale risponde anche alle disposizioni contenute nel PRIU, il “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25”, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 6587 del 30.06.2022, previ pareri favorevoli di ISPRA e CEREP;
- galliformi alpini - gli uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca attuano la gestione venatoria della tipica avifauna alpina, adottando specifici provvedimenti, ai sensi delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, prevedendo il prelievo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre. È comunque previsto che nei distretti di gestione della coturnice (DGR n. 4169 del 30.12.2020 e ss.mm.ii.), le attività cinofile sono sospese nel periodo compreso tra il 15 marzo al 15 agosto, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie;

PRESO ATTO che il Calendario riduttivo prevede:



Regione Lombardia

- Moriglione – prelievo dal 17 settembre al 31 gennaio; carniere massimo giornaliero di 2 capi e carniere stagionale di 10 capi; il prelievo deve realizzarsi ai sensi di quanto previsto dal piano di gestione nazionale; è inoltre indicata la “possibilità di avvio della formazione dei cacciatori praticanti tale caccia agli acquatici”;
- Moretta - prelievo dal 1° novembre 2023 al 20 gennaio 2024; carniere massimo giornaliero di 2 capi e carniere stagionale di 5 capi; il prelievo è subordinato all'attuazione di azioni di conservazione della specie richieste da ISPRA, che dovranno essere attuate nel primo triennio di applicazione al fine delle successive valutazioni da parte dell'Istituto;
- Tortora selvatica – preapertura dal 1 al 16 settembre 2023 e caccia dal 17 settembre al 31 dicembre 2023. In caso di preapertura la chiusura sarà coerentemente adeguata; è previsto che il prelievo venatorio a livello regionale pari al 50% della media del prelievo effettuato nel periodo 2018-20, ovvero 465 capi;
- Allodola – prelievo dal 1° ottobre al 31 dicembre - carniere di 10 capi giornalieri e 50 stagionali; è inoltre previsto che gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria debbano concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore;
- Pavoncella - sospensione del prelievo;
- Combattente - sospensione del prelievo;
- Quaglia – dal 17 settembre al 31 ottobre - carniere di 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
- Beccaccia – prelievo dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024; carniere giornaliero di 2 capi e stagionale di 20;
- Codone - carniere giornaliero pari a 5 capi e stagionale di 25 capi;
- Merlo - prelievo dal 17 settembre al 31 dicembre 2023; carniere giornaliero di 30 capi; nel mese di settembre il prelievo può avvenire solo da appostamento, con un limite giornaliero di 5 capi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le giornate integrative si prevede di:

- disporre giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2023, limitatamente ai territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Varese-Como-Lecco, Pavia-Lodi (solo Pavia), Valpadana (solo Mantova) e UO Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza), suddivise come segue:
 - una giornata integrativa settimanale nei territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia e Varese-Como-Lecco (solo Lecco);
 - due giornate integrative settimanali nei territori di competenza delle



Regione Lombardia

strutture AFCP Varese-Como-Lecco (solo Varese e Como), Pavia-Lodi (solo Pavia), Valpadana (solo Mantova) e UO Monza e Città metropolitana di Milano (solo Monza);

- escludere Combattente Pavoncella Moretta e Moriglione dalle specie oggetto di esercizio venatorio nelle giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso;

PRESO ATTO che è prevista l'applicazione del Protocollo tecnico per la definizione di tempi e modi di intervento per la sospensione del prelievo venatorio della specie beccaccia *Scolopax rusticola* in occasione di eventi climatici avversi e per la sua riattivazione a cessazione dell'emergenza (meteo beccaccia) - "Protocollo gelo", approvato con Decreto n. 9133 del 5 luglio 2021;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ha preso in considerazione unicamente i siti localizzati in Lombardia, con l'esclusione dei siti localizzati completamente nella provincia di Sondrio e dei siti per cui vige il divieto di caccia su tutta la superficie ai sensi della normativa vigente.

I siti nei quali è consentita l'attività venatoria, in tutta o in parte della loro superficie, oggetto di analisi degli impatti da parte dello Studio di Incidenza sono pertanto i seguenti:

- IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;
- IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- IT2010005 Monte Martica;
- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
- IT2010010 Brughiera del Vigano;
- IT2010011 Paludi di Arsago;
- IT2010012 Brughiera del Dosso;
- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- IT2010015 Palude Bruscherà;
- IT2010016 Val Veddasca;
- IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- IT2010018 Monte Sangiano;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010020 Torbiera di Cavagnano;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2010501 Lago di Varese;



Regione Lombardia

- IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
- IT2020001 Lago di Piano;
- IT2020008 Fontana del Guercio;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2020010 Lago di Segrino;
- IT2020301 Triangolo Lariano;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2030002 Grigna Meridionale;
- IT2030008 Il Toffo;
- IT2030601 Grigne;
- IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2050001 Pineta di Cesate;
- IT2050002 Boschi delle Groane;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2060301 Monte Resegone;
- IT2060302 Costa del Pallio;
- IT2060304 Val di Scalve;
- IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- IT2060506 Belviso Barbellino;
- IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070009 Versanti dell'Avio;
- IT2070010 Piz Olda - Val Malga;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070014 Lago di Pile;



Regione Lombardia

- IT2070015 Monte Cas - Cima di Corlor;
- IT2070016 Cima Comer;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070019 Sorgente Funtanì;
- IT2070020 Torbiere d'Iseo;
- IT2070021 Valvestino;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2070023 Belvedere - Tri Plane;
- IT2070301 Foresta di Legnoli;
- IT2070302 Val Caffaro;
- IT2070303 Val Grigna;
- IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080003 Garzaia della Verminesca;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080012 Garzaia di Gallia;
- IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;
- IT2080026 Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*;
- IT2080301 Boschi del Ticino;
- IT2080501 Risaie della Lomellina;
- IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po;
- IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po;
- IT2080703 Po di Pieve Porto Morone;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090004 Garzaia del Mortone;
- IT2090005 Garzaia della Cascina del Pioppo;
- IT2090006 Spiagge fluviali di Boffalora;



Regione Lombardia

- IT2090007 Lanca di Soltarico;
- IT2090008 La Zerbaglia;
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT2090501 Senna Lodigiana;
- IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud;
- IT2090701 Po di San Rocco al Porto;
- IT2090702 Po di Corte S. Andrea;
- IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0017 Scolmatore di Genivolta;
- IT20A0018 Cave Danesi;
- IT20A0019 Barco;
- IT20A0020 Gabbioneta;
- IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
- IT20A0501 Spinadesco;
- IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- IT20B0001 Bosco Foce Oglio;
- IT20B0004 Lanche di Gerra Gavazzi e Runate;
- IT20B0006 Isola Boscone;
- IT20B0008 Paludi di Ostiglia;
- IT20B0009 Valli del Mincio;
- IT20B0010 Vallazza;
- IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- IT20B0014 Chiavica del Moro
- IT20B0016 Ostiglia;
- IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio;
- IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere;
- IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud;
- IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza individua gli aspetti del Calendario e dei documenti attuativi che possono potenzialmente generare impatto su habitat e specie della Rete Natura 2000; lo Studio prende innanzitutto in considerazione i



Regione Lombardia

pareri di ISPRA relativi alle stagioni venatorie 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 (rispettivamente Prot. ISPRA n. 18063 del 12 aprile 2021, Prot. 17828 del 31 marzo 2022, Prot. 24164 del 5 maggio 2023 integrato con nota Prot. 26224 del 16 maggio 2023);

PRESO ATTO che il parere ISPRA relativo al calendario 2023-2024 evidenzia i seguenti aspetti:

- apertura della caccia alla terza domenica di settembre (17 settembre 2023) - l'Istituto ritiene più idonea, e quindi propone, un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1° ottobre 2023 (ad eccezione del merlo per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre, ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore);
- Moriglione – l'Istituto suggerisce di anticipare la fine della caccia alla specie al 20 gennaio 2024 uniformandola alla chiusura per gli altri acquatici (anatidi, limicoli e rallidi);
- Moretta – in accordo con il Piano d'azione nazionale l'Istituto indica la possibilità di prelievo dal 1° novembre 2023 al 20 gennaio 2024, solo da appostamento fisso e il divieto di prelievo della specie all'interno delle aree protette; attuazione di un corso riservato ai cacciatori che chiederanno di prelevare la specie (la partecipazione al corso con superamento di esame finale, sarà condizionante l'autorizzazione al prelievo); limite giornaliero di 2 capi e stagionale di 5;
- Quaglia – ISPRA ritiene necessario prevedere l'apertura del prelievo al 1° ottobre 2023;
- Combattente – ISPRA non ravvisa le condizioni per autorizzare il prelievo della specie;
- Pavoncella – l'Istituto ricorda che il MATM con nota del 28 maggio 2020 ha richiesto che la caccia alla specie venga sospesa;
- Cornacchia grigia e Cornacchia nera – nel caso di pre-apertura del prelievo al 1° settembre l'Istituto chiede che la chiusura avvenga al 14 gennaio, prevedendo la caccia in settembre solo da appostamento fisso;
- Turdidi e uccelli acquatici – l'Istituto ritiene che la data di chiusura della stagione venatoria debba essere fissata al 10 gennaio per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) e al 20 gennaio per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli);
- Beccaccia - ISPRA suggerisce la chiusura della caccia al 31 dicembre; l'Istituto valuta positivamente il sistema di sospensione del prelievo alla specie in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento;



Regione Lombardia

- deve essere previsto un caniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 2 e 20 capi;
- Starna, Pernice rossa e Fagiano - ISPRA ritiene che il prelievo venatorio debba iniziare il 1° ottobre e non protrarsi oltre il 30 novembre 2023;
 - Coturnice – l'Istituto prende atto che il prelievo verrà effettuato in accordo con il Piano di Gestione Nazionale e sottolinea che il prelievo della specie deve essere pianificato a livello di distretto di gestione e che nei distretti di gestione della Coturnice l'apertura del prelievo alle altre specie (ad eccezione degli ungulati) deve essere prevista al 1° ottobre;
 - Allodola – ISPRA conferma i canieri giornaliero e stagionale di 10 e 50 individui;
 - Codone - in merito al caniere ISPRA indica che sia previsto un caniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 25 capi per cacciatore;
 - caccia in forma vagante – in generale ISPRA ritiene che tale forma di caccia non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre; possono tuttavia essere previste eccezioni al divieto di prolungamento della caccia vagante oltre la fine di dicembre per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate;
 - Colombaccio – ISPRA raccomanda che a partire dal 1° gennaio 2024 il prelievo venga previsto esclusivamente da appostamento fisso;
 - Corvidi - ISPRA raccomanda che a partire dal 20 gennaio 2024 il prelievo venga previsto esclusivamente da appostamento fisso;
 - forme di caccia – l'Istituto ritiene che dal 21 gennaio 2024 l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, ISPRA ritiene necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi;
 - caccia a fauna acquatica in forma vagante - ISPRA suggerisce che la caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio 2024 a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia venga effettuata limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi;
 - giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre - l'Istituto evidenzia che può essere accettata la concessione di una sola giornata



Regione Lombardia

aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2023 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per Bergamo, Brescia e Lecco, mentre possono essere previste due giornate di caccia integrative per Monza, Como, Varese Pavia e Mantova;

- attività venatoria sui mammiferi – l'Istituto osserva che:
 - è opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre 2023 per tutte le specie e quindi anche per i Lagomorfi;
 - per la Volpe siano seguite seguenti indicazioni:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, comunque a partire dal 1° ottobre 2023;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1° ottobre – 31 gennaio;
 - per il Cinghiale il periodo previsto per la caccia ordinaria è tecnicamente condivisibile; raccomanda l'attuazione delle misure previste dal PRIU; in merito alla caccia di selezione eventuali periodi di attuazione diversi da quelli previsti dalla normativa possono essere previsti nell'ambito di specifici piani definiti annualmente; in presenza di terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, la caccia al cinghiale può avvenire esclusivamente in forma selettiva;
 - per gli ungulati è necessario periodi differenziati per classe sociale delle popolazioni e contesto ambientale occupato dalle stesse in accordo a quanto indicato nelle Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi;
- disciplina dell'allenamento e addestramento cani - ISPRA suggerisce che l'inizio dell'attività di addestramento cani il 18 agosto 2023 sia prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani; ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio). Tali indicazioni sono considerate valide anche per i cani di età non superiori ai 15 mesi;
- valichi montani – l'Istituto evidenzia la necessità di provvedere alla regolamentazione degli stessi;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza analizza gli aspetti potenzialmente critici in accordo alle seguenti categorie di disturbo legate allo svolgimento dell'attività



Regione Lombardia

venatoria:

- contaminazioni da piombo e saturnismo;
- disturbo legato all'attività venatoria;
- disturbo legato all'attività cinofila;
- interferenza potenziale legata allo svolgimento di attività di caccia in braccata;
- uccisione diretta di esemplari appartenenti a specie cacciabili;
- uccisione involontaria di specie protette;

PRESO ATTO che rispetto alle possibili contaminazioni da piombo e saturnismo lo Studio di Incidenza ritiene che, allo stato attuale delle conoscenze e considerata la tipologia di armi maggiormente diffuse presso gran parte della popolazione venatoria regionale, i divieti e le limitazioni concernenti l'uso di munizionamenti in piombo nei siti Natura 2000 della Regione Lombardia risultino adeguati;

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo all'avifauna legato all'attività venatoria lo Studio di Incidenza ritiene che si debba prestare particolare attenzione ai siti eventualmente posti in corridoi di migrazione, colli di bottiglia e/o punti di *hot spot* per la migrazione e in siti caratterizzati da ambienti acquatici o dalla presenza di specie svernanti e/o residenti particolarmente sensibili al disturbo, valutando misure per ridurre l'impatto dell'attività venatoria; in merito ai mammiferi, il disturbo è ritenuto variabile a seconda delle specie coinvolte e dell'intensità dell'azione di caccia e merita attenzione se può coinvolgere specie d'interesse conservazionistico come, ad esempio, il lupo e l'orso;

PRESO ATTO che rispetto al possibile disturbo legato all'attività cinofila lo Studio di Incidenza ritiene che le attività di allenamento e addestramento dei cani possano generare una perturbazione su uno spettro ampio di fauna selvatica, in particolar modo sulla fauna ornitica nidificante a terra (incluse specie di interesse comunitario) e migratori che sostano e si rifugiano tra l'erba, nonché sulle prede di vari rapaci. Lo Studio evidenzia tuttavia il fatto che nelle ZPS lombarde vige il divieto di "svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria" e che a livello di territori provinciali sono previsti limiti temporali e spaziali per l'addestramento dei cani, in particolare dove sono presenti garzaie e all'interno dei Siti Natura 2000;

PRESO ATTO che rispetto allo svolgimento della caccia in braccata lo Studio di Incidenza ritiene che tale attività, non selettiva, possa rappresentare un fattore di impatto potenzialmente significativo verso le specie faunistiche diverse da quelle per cui viene svolta l'attività (cinghiale). Lo Studio evidenzia tuttavia come la



Regione Lombardia

presenza in densità elevate del cinghiale abbia comprovate ricadute negative su habitat, specie avifaunistiche nidificanti a terra e anche sulle produzioni agricole. Pertanto, ritiene che lo svolgimento della caccia in braccata, purché adeguatamente programmata e pianificata, possa costituire una azione positiva a favore di tutti quei siti in cui si rileva un'eccessiva presenza del cinghiale;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in merito alla possibile uccisione involontaria di specie protette riporta quanto evidenziato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" cioè che ad oggi i cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti. Per tale motivo ritiene che il disturbo legato al rischio di confusione con le specie non cacciabili sia poco o nulla significativo per la tutela e la salvaguardia delle stesse, mentre ritiene molto più importante ed incisivo sostenere e incentivare corsi di formazione per preparare, aggiornare e sensibilizzare coloro che svolgono l'attività venatoria;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza fornisce quale base conoscitiva ed analitica il quadro riassuntivo delle prescrizioni vigenti all'interno dei siti della Rete 2000 oggetto di valutazione, indicando, per ciascun sito:

- Obblighi e divieti stabiliti da Misure generali di conservazione;
- Divieti delle Misure specifiche di conservazione;
- Regolamentazioni da Piani di Gestione;
- Limiti previsti nei provvedimenti attuativi provinciali;
- Prescrizioni di cui alla Valutazione di Incidenza di ciascun PFV provinciale;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza, al fine di valutare come l'attività venatoria possa interferire più o meno significativamente con lo stato di conservazione delle specie cacciabili, analizza come questo parametro sia variato dal momento della predisposizione del Piano Faunistico Venatorio (PFV) di ciascuna Provincia rispetto alla situazione attuale; lo Studio considera i parametri:

- le categorie SPEC per l'avifauna (Birdlife International);
- lo stato di sicurezza delle specie secondo i dati del reporting art. 12 della Direttiva 2009/147/CE;
- le categorie della Lista Rossa Nazionale IUCN.

Ciascun parametro è stato valorizzato assegnando il valore maggiore alla categoria di maggior rischio o di peggiore stato di conservazione. Per valutare se, rispetto alla data in cui è stato redatto ciascun PFV, una specie abbia migliorato o



Regione Lombardia

peggiorato il suo stato di conservazione, è stata calcolata la differenza tra la sommatoria dei valori dei parametri sopra citati relativi all'anno di elaborazione del PFV e quelli scaturiti dagli attuali livelli di tutela; lo Studio considera che laddove il risultato risulti negativo la specie sia andata incontro ad un peggioramento del suo stato di conservazione. Per evidenziare situazioni locali particolari, a tale approccio analitico è stato affiancato un giudizio d'esperto che ha tenuto conto anche della variazione dei prelievi nel tempo.

Da tale approccio risulta che le specie maggiormente minacciate siano Codone, Marzaiola, Moriglione, Moretta, Starna, Pavoncella, Tortora selvatica, Coturnice delle Alpi, Pernice rossa, Combattente e Tordo sassello. Inoltre, lo Studio evidenzia come siano da considerare quali minacciate anche Folaga comune, Beccaccino e Allodola.

Lo Studio rileva come i documenti tecnici attuativi del Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/24 abbiano peraltro escluso dal prelievo Pavoncella e Combattente mentre il prelievo di Allodola e Tortora selvatica avviane secondo i criteri dei rispettivi Piani di Gestione nazionali,

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come l'impatto esercitato dall'attività venatoria sulle specie cacciabili sia legato anche al periodo in cui queste tendono a riprodursi (disturbo arrecato dalla presenza umana e dall'azione di caccia o addestramento cani nelle fasi di corteggiamento e nidificazione, cova, allevamento della prole fino alla completa indipendenza dei giovani). Lo Studio valuta, pertanto, la sovrapposizione delle attività venatorie con i periodi riproduttivi di ciascuna delle specie cacciabili, tenendo in considerazione la normativa vigente sia a livello regionale sia quella vigente nei Siti Natura 2000.

Lo Studio evidenzia come la nidificazione di quasi tutte le specie ornitiche avvenga a partire da marzo, mentre la migrazione post-nuziale ha inizio a fine estate, prima dell'apertura della stagione venatoria. Considerando che all'interno delle ZPS non è consentita la preapertura della caccia, lo Studio esclude in generale l'interferenza con i periodi riproduttivi delle specie cacciabili.

Lo Studio analizza in maggiore dettaglio la fenologia di alcune specie o gruppi di specie, anche sulla base della letteratura scientifica disponibile. In particolare:

- Cesena - le valutazioni tecniche condotte da ISPRA nel 2021 indicano che la data di inizio della migrazione per la Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal documento relativo ai "Key Concepts" per cui la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3° decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2° decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio; studi condotti specificatamente in Lombardia indicano che il movimento della specie in allontanamento dalle zone di svernamento



Regione Lombardia

ha luogo tra la prima decade di febbraio e la prima decade di aprile con un picco tra la seconda e la terza decade di marzo; lo Studio riporta che tali indicazioni supportano il fatto che la data di chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio, coincida con un periodo in cui le cesene permangono stabilmente nei quartieri di svernamento;

- Tordo sassello - la specie non effettua intensi movimenti pre-nuziali e le migrazioni post nuziali sono piuttosto tardive aumentando nella seconda metà di dicembre; la specie abbandona l'Italia da metà febbraio, con picchi di movimento in marzo; lo Studio di Incidenza ritiene che sebbene le indicazioni supportino il fatto che il mese di gennaio coincida con un periodo in cui il Tordo sassello permanga stabilmente nei quartieri di svernamento lombardi, appare opportuno, visto anche quanto riportato dal parere ISPRA, non estendere per principio precauzionale il prelievo oltre il 20 gennaio;
- Tordo bottaccio – lo Studio afferma che la chiusura della caccia al Tordo bottaccio alla data del 31 dicembre 2023 (invece del 10 gennaio suggerito da ISPRA) è coerente con la conservazione della specie;
- Altre specie - lo Studio sottolinea come tendenzialmente le specie ornitiche delle zone umide siano maggiormente suscettibili al disturbo venatorio. Per valutare la sensibilità delle specie lo Studio richiama la letteratura scientifica indicando:
 - specie non comuni delle zone umide come l'allodola e lo storno, per cui è improbabile che la perturbazione della caccia possa causare alcun tipo di impatto sulle popolazioni;
 - specie che sono tolleranti al disturbo e hanno un prelievo basso, come marzaiola, beccaccino comune, folaga, *Aythya* spp. per cui è poco probabile che il disturbo della caccia possa causare alcun tipo di impatto sulle popolazioni;
 - specie che sono sensibili al disturbo ma che comunque hanno un livello di prelievo basso, come *Anser* spp., fischione, pavoncella e colombaccio, per cui è poco probabile che la caccia determini una destabilizzazione delle popolazioni;
 - specie che hanno livelli di prelievo elevati, ma che tollerano piuttosto bene il disturbo venatorio, come beccaccia, merlo e tordo bottaccio, per cui vi è una buona capacità di resilienza delle popolazioni e adattamento al prelievo venatorio;
 - specie che presentano intolleranza intermedia ai disturbi e unitamente a prelievi elevati, come quaglia e tortora. La quaglia, tuttavia, è cacciata per un periodo relativamente breve all'inizio della stagione venatoria (dall'17/09 al 31/10) per cui la pressione si manifesta lontano sia dal



Regione Lombardia

successivo periodo riproduttivo sia, considerando il divieto di preapertura della caccia nei siti Natura 2000, dal periodo riproduttivo trascorso. Considerando poi che la stagione venatoria nel periodo inizio autunnale è più compensativa di quella che si svolge nel periodo invernale, anche per queste specie lo Studio prevede l'assenza di effetti significativi sulla popolazione.

Lo Studio di Incidenza ritiene che l'attività di caccia in forma vagante sia più impattante della caccia da appostamento fisso, pertanto, sottolinea come i limiti temporali debbano venire definiti permettendo alla fauna di compensare gli effetti del disturbo e al contempo sia necessaria la sospensione della caccia durante i periodi di freddo prolungato, specialmente per gli uccelli acquatici e quelli che si foraggiano a terra. Il disturbo della caccia ha infatti maggiore impatto sulla sopravvivenza durante il tardo periodo invernale (gennaio), quando le riserve corporee raggiungono il punto più basso per le specie d'avifauna. Basandosi su tali presupposti, lo Studio ritiene che il rispetto delle Misure minime di conservazione di cui all'Allegato 1 della DGR 4429/15 e DGR 9275/09, nonché degli Obblighi e Divieti previsti sia dalle normative regionali concernenti lo svolgimento dell'attività venatoria sia a quelle previste dalla Misure specifiche di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 siano sufficientemente tutelanti.

Rispetto all'avifauna delle zone umide, lo Studio di Incidenza ritiene tuttavia opportuno inserire alcuni accorgimenti in grado rendere compatibile l'esercizio venatorie con la conservazione di alcune specie:

- nei siti dove è segnalata la presenza della Moretta tabaccata, per garantire la tutela della popolazione ed evitare il più possibile abbattimenti accidentali, sia vietata l'abbattimento di esemplari di Moretta;
- nei siti sensibili alla pressione venatoria in cui sono presenti popolazioni di avifauna acquatica cacciabile, al fine di ridurre il più possibile il disturbo e garantire il mantenimento di un buono stato di conservazione dei taxa appartenenti a questo raggruppamento, la caccia in forma vagante dal 01/01/2024 al 20/01/2024 sia consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi alle seguenti specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia. In tali siti, dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate potrà essere consentita solo da appostamento fisso e durante le sole giornate di sabato e domenica (o comunque in due giornate fisse settimanali). Ciò al fine di ridurre il più possibile gli effetti di disturbo in fase di migrazione pre-nuziale e minimizzare il rischio di perturbazione sulle specie non oggetto di attività



Regione Lombardia

venatoria. Sempre riguardo all'avifauna di zona umida, è opportuna l'anticipazione della chiusura del prelievo di Alzavola e Moriglione al 20 gennaio, in accordo con le indicazioni contenute nel parere ISPRA.

Lo Studio evidenzia inoltre che:

- in merito alla Beccaccia, i primi risultati del monitoraggio in Lombardia evidenziano un picco della migrazione pre-nuziale tra la prima e la seconda decade di marzo. Il periodo di svernamento è progredito per tutto il mese di gennaio fino a febbraio. Il quadro temporale entro cui è stato completato il ripasso va dalla seconda decade di febbraio alla seconda di marzo. Considerando l'applicazione della cosiddetta "meteo beccaccia" lo Studio ritiene che si possa consentire il prelievo nella seconda decade di gennaio, ma non oltre per principio di precauzione;
- Avifauna tipica alpina – tenendo in considerazione che la stagione venatoria non si sovrappone al periodo riproduttivo dell'avifauna alpina cacciabile e che nelle ZPS lombarde sono vigenti il divieto di caccia alla Pernice bianca e il divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, le attività previste per la stagione venatoria 2023-2024 non costituiscono un disturbo significativo per le specie di galliformi alpini;
- Lepre bianca – la specie vede un peggioramento complessivo della condizione della specie, che è presente in genere con basse densità di popolazione in tutto l'areale. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale è stato recepito nel calendario ed è ritenuto accettabile sotto il profilo biologico e tecnico in quanto l'attività venatoria si svolge in piena compatibilità con il periodo riproduttivo della specie che va da febbraio ad aprile;
- Lepre comune e Coniglio- in funzione dell'assenza di interferenze tra il culmine medio dei periodi riproduttivi di tali specie con l'arco temporale in cui si svolge l'attività venatoria, vista anche la prolificità delle specie, non si ritiene che l'attività di caccia programmata per la stagione venatoria 2023-2024 possa avere ricadute significative sulla conservazione delle popolazioni;
- Cinghiale – il prelievo venatorio programmato costituisca un fattore favorevole al perseguimento delle misure di conservazione, anche in favore della conservazione di specie di avifauna nidificante a terra e habitat vulnerabili;
- Ungulati – la caccia di selezione agli ungulati si svolge sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla



Regione Lombardia

Regione. La specifica programmazione dei prelievi e la forma di caccia fa sì che non si possano manifestare interferenze con Obiettivi e Misure di conservazione per specie ed habitat dei siti Natura 2000 coinvolti;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come il potenziale disturbo dell'attività venatoria sulle specie di interesse comunitario, non cacciabili, sia legato prevalentemente alla potenziale perdita di siti di nidificazione, all'uccisione accidentale e ai possibili effetti indiretti dovuti al saturnismo e alla sottrazione di prede. Lo Studio riprende quanto già evidenziato per le specie cacciabili relativamente al divieto di preapertura dell'attività venatoria e del divieto di addestramento cani prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZPS. Lo Studio non ritiene necessario il recepimento di una generale apertura della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1° ottobre 2023, in quanto ritiene sufficienti le limitazioni previste dalle Misure di conservazione previste nelle ZPS (DM 184/2007 e DGR 9275/2009), che prevedono:

- l'apertura al 1° ottobre della caccia nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione e in quelle caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione di passeriformi e di altre specie ornitiche" con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino, pavoncella, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza individuale seguenti misure di mitigazione valide in tutti i siti della Rete Natura 2000:

- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- obbligo di sotterramento delle interiora degli ungulati, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche o sia previsto il conferimento della carcassa intera;
- obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo che possano provocare, anche nel medio periodo, problemi di intossicazione a predatori che se ne cibano;
- divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste



Regione Lombardia

forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti nonché ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione;

- sospensione dell'attività venatoria da appostamento fisso qualora si osservino Rapaci in volo entro la traiettoria e gittata balistica di tiro;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza individua, ai fini della identificazione di ulteriori misure di mitigazione, tutti i siti della Rete Natura 2000 per i quali i Formulari Standard segnalano il fattore di pressione F03.01 – Caccia e M02.03 - declino o estinzione di specie.

Per tali siti individua misure di mitigazione volte a ridurre il più possibile l'impatto dovuto alla pratica venatoria. In particolare:

- il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, sia consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica ai seguenti siti:
 - ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ZSC IT2010005 Monte Martica;
 - ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;
 - ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
 - ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - ZPS IT2010501 Lago di Varese;
 - ZPS IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
 - ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
 - ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;
 - ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - ZSC IT2060007 Valle Asinina;
 - ZSC IT2060008 Valle Parina;



Regione Lombardia

- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZPS IT2060304 Val di Scalve;
- ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
- ZPS IT2060506 Belviso Barbellino;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- ZPS IT2070302 Val Caffaro;
- ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
- ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
- ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
- ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
- ZSC IT2090011 Bosco Valentino;
- ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
- ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
- ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- ZPS IT20A0501 Spinadesco;
- ZPS IT20A0503 Isola Maria Luigia;
- ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
- ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza in relazione alle singole specie, tenendo in considerazione i siti in cui sono segnalate le pressioni F03.01 e/o M02.03, individua



Regione Lombardia

misure di mitigazione specifiche da applicarsi in alcuni siti:

- Avifauna acquatica - la caccia in forma vagante dal 01/01 al 20/01 è consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi alle seguenti specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia. Resta consentito il prelievo di volpe e cinghiale in squadra. In tali siti, dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate dovrà essere consentita solo da appostamento fisso e durante le sole giornate di sabato e domenica (o comunque in due giornate fisse settimanali). In tali siti è da prevedere la chiusura del prelievo di Alzavola (*Anas crecca*) e Moriglione (*Aythya ferina*) al 20 gennaio. I siti interessati sono:
 - ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ZSC IT2010005 Monte Martica;
 - ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;
 - ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
 - ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - ZPS IT2010501 Lago di Varese;
 - ZPS IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;
 - ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
 - ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;
 - ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - ZSC IT2060007 Valle Asinina;
 - ZSC IT2060008 Valle Parina;
 - ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
 - ZPS IT2060304 Val di Scalve;
 - ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
 - ZPS IT2060506 Belviso Barbellino;
 - ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
 - ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;



Regione Lombardia

- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
 - ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
 - ZPS IT2070302 Val Caffaro;
 - ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
 - ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
 - ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - ZSC IT2080015 San Massimo;
 - ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
 - ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
 - ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
 - ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
 - ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
 - ZSC IT2090011 Bosco Valentino;
 - ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
 - ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
 - ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
 - ZPS IT20A0501 Spinadesco;
 - ZPS IT20A0503 Isola Maria Luigia;
 - ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
 - ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- Specie nidificanti a terra (*Anthus campestris*, *Anthus pratensis*, *Anthus spinoletta*, *Burhinus oedicephalus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Emberiza hortulana*, *Lullula arborea*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca* e *Crex crex*) - al fine di tutelare eventuali covate di sostituzione o ritardi nei tempi di involo in caso di stagioni particolarmente piovose o fredde, ed al fine di annullare qualunque tipo di interferenza con tutti i potenziali disturbi rispetto al periodo riproduttivo di queste specie di interesse comunitario, è previsto il divieto - già vigente in tutte le ZPS lombarde - di svolgimento di attività di addestramento e gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, anche nelle ZSC in cui le suddette specie sono segnalate presenti:



Regione Lombardia

- ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
- ZSC IT2010005 Monte Martica;
- ZSC IT2010008 Lago di Comabbio;
- ZSC IT2010015 Palude Bruschera;
- ZSC IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
- ZSC IT2010021 Sabbie d'Oro;
- ZSC IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- ZSC IT2020009 Valle del Dosso;
- ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
- ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
- ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- ZSC IT2060007 Valle Asinina;
- ZSC IT2060008 Valle Parina;
- ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- ZSC IT2060016 Valpredina e Misma;
- ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- ZSC IT2070011 Torbiera La Goia;
- ZSC IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
- ZSC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- ZSC IT2070022 Corno della Marogna;
- ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- ZSC IT2080015 San Massimo;
- ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
- ZSC IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
- ZSC IT2090009 Morta di Bertonico;
- ZSC IT2090011 Bosco Valentino;
- ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
- ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;



Regione Lombardia

- ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
- Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) - nelle ZSC sensibili alla pressione venatoria in cui sia segnalata la Moretta tabaccata per garantire la tutela della popolazione ed evitare il più possibile abbattimenti accidentali, è indicato il divieto di abbattimento di esemplari di Moretta (*Aythya fuligula*). I siti interessati dal divieto sono:
 - ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
 - ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- Beccaccia (*Scolopax rusticola*) - in considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la Beccaccia e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, si ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 20 gennaio, subordinando il prelievo venatorio nel mese di gennaio al protocollo "gelo" valido in tutto il territorio regionale. Tale azione va applicata a tutti i siti Natura 2000 sensibili alla pressione venatoria in cui la specie è segnalata, ovvero:
 - ZSC IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - ZSC IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - ZSC IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;
 - ZSC IT2060001 Valtorta e Valmoresca*;
 - ZSC IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - ZSC IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - ZSC IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - ZSC IT2060007 Valle Asinina;
 - ZSC IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
 - ZSC IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - ZSC IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - ZSC IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
 - ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
 - ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
 - ZSC IT2090003 Bosco del Mortone;
 - ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;



Regione Lombardia

- ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
- ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
- ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
- ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
- ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
- Tordo sassello (*Turdus iliacus*) - In ragione delle considerazioni espresse circa il periodo di migrazione prenuziale, è da prevedere la chiusura del prelievo al Tordo sassello al 20/01. Tale azione va applicata a tutti i siti Natura 2000 sensibili alla pressione venatoria in cui la specie è segnalata, ovvero:
 - ZPS IT2030008 Il Toffo;
 - ZSC IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - ZPS IT2060304 Val di Scalve;
 - ZPS IT2060401 Parco Regionale Orobie Bergamasche;
 - ZSC IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - ZSC IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - ZSC IT2070017 Valli di San Antonio;
 - ZPS IT2070302 Val Caffaro;
 - ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano;
 - ZSC IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - ZSC IT2080015 San Massimo;
 - ZSC IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
 - ZPS IT2080501 Risaie della Lomellina;
 - ZSC IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - ZSC IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - ZSC IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - ZSC IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - ZSC IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - ZSC IT20A0018 Cave Danesi;
 - ZSC IT20A0020 Gabbioneta;
 - ZPS IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
 - ZSC-ZPS IT20B0006 Isola Boscone;
 - ZSC IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

PRESO ATTO delle conclusioni dello Studio di Incidenza in cui si evidenzia la compatibilità del Calendario Venatorio Regionale 2023-2024 della Regione Lombardia con gli obiettivi di conservazione. Lo Studio ritiene che non siano evidenziabili interferenze significative tra le specie di interesse conservazionistico e le attività previste dai Calendari, in quanto la compatibilità tra fasi migratorie e/o di nidificazione e riproduzione con i periodi previsti di caccia permette di



Regione Lombardia

escludere qualunque tipo di incidenza significativa. Inoltre, l'adozione di opportune misure di mitigazione, coerenti con le indicazioni del parere dell'ISPRA, permette di ridurre gli effetti perturbativi residui e di garantire ulteriormente gli obiettivi di conservazione dei siti esaminati.

Lo Studio conclude indicando che "fermo restando il rispetto degli Obblighi e Divieti vigenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e fatto salvo l'adozione delle misure di mitigazione suggerite nel presente Studio, il Calendario Venatorio Regionale della Regione Lombardia e i connessi documenti tecnici attuativi provinciali per la stagione venatoria 2023-2024, non determinano interferenze significative con le componenti biotiche ed abiotiche presenti nei SIC/ZSC e ZPS analizzati";

RITENUTO di condividere in parte le conclusioni dello Studio di Incidenza in quanto lo stesso, avendo analizzato le scelte del Calendario venatorio, individua alcune misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti su habitat e specie.

Tuttavia, si evidenzia nuovamente come parte delle misure siano già previste dalla normativa vigente (divieto per tutte le ZPS e le ZSC di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne - D.M. 17 ottobre 2007 e D.G.R. 8 aprile 2009 n. 9275, nonché dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide) o dallo stesso Calendario (es. divieto di addestramento cani fino al 10 settembre nei siti Natura 2000 del territorio di Bergamo localizzati anche solo parzialmente in Zona Alpi).

Alcune delle misure mitigative proposte dallo Studio di Incidenza risultano peraltro difficilmente controllabili e verificabili (obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con proiettili in piombo; sospensione dell'attività venatoria da appostamento fisso qualora si osservino Rapaci in volo entro la traiettoria e gittata balistica di tiro).

Infine, si evidenzia che alcune misure, applicandosi esclusivamente ai siti Natura 2000, possano non tutelare adeguatamente alcune specie di rapaci che presentano ampi movimenti (obbligo di seppellimento dei visceri degli ungulati o conferimento degli stessi laddove non vengano utilizzate munizioni atossiche);

CONSIDERATO che relativamente a quanto indicato da ISPRA si può osservare che:

- il Fagiano non presenta problemi di conservazione e che gran parte degli



Regione Lombardia

- individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione, per cui non si ritiene necessario limitarne il prelievo al 30 novembre su tutto il territorio regionale;
- la Starna, così come riportato nel report previsto dall'Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, non presenta attualmente popolazioni selvatiche della sottospecie italiana; gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano anch'essi da attività di immissione; non si ritiene necessario prevedere l'inizio del prelievo venatorio al 1° ottobre;
 - la Pernice rossa, presenta in Italia una tendenza di popolazione sul lungo periodo stabile e un trend di distribuzione in aumento; gran parte degli individui prelevati nel corso della stagione venatoria derivano da attività di immissione; non si ritiene necessario prevedere l'inizio del prelievo venatorio al 1° ottobre;
 - per quanto concerne Cesena e Tordo sassello la letteratura scientifica non sembra evidenziare in modo univoco il periodo della migrazione pre-riproduttiva. Tuttavia, ricerche condotte in Lombardia e dalla stessa ISPRA confermano che le due specie abbandonano l'Italia e la Lombardia per lo più a partire da febbraio;
 - in ragione del buono status di conservazione della Cesena, che in Italia secondo il reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE presenta andamenti delle popolazioni e della distribuzione stabili o in aumento, non si ritiene necessario, allo stato attuale, la chiusura del prelievo al 10 gennaio;
 - il Tordo sassello presenta andamenti della popolazione nidificante europea in diminuzione (reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE e *Pan European Bird Monitoring Programme*) sia nel breve sia nel lungo periodo; secondo il report Direttiva "Uccelli" lo status è considerato in declino, in Italia l'andamento delle popolazioni svernanti risulta sconosciuto sia nel breve che nel lungo periodo e la caccia (G07) risulta indicata quale pressione e minaccia di entità elevata; in via precauzionale si ritiene che nelle ZPS il prelievo debba essere limitato al periodo individuato da ISPRA (fino al 10 gennaio 2024);
 - il Tordo bottaccio presenta uno stato di conservazione sicuro a livello europeo (reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE) e a livello italiano la tendenza di popolazione è considerata in aumento sul breve periodo (stabile nel lungo periodo) e quello di distribuzione stabile nel breve periodo (in aumento nel lungo periodo); a livello italiano (lista rossa aggiornata dall'IUCN nel 2021) la specie è considerata di minore preoccupazione (LC). In Lombardia la specie presenta un andamento positivo; per tali motivi anche in ragione del termine del prelievo fissato al 31 dicembre non si ritiene necessario posticipare l'inizio del prelievo al 1° ottobre;



Regione Lombardia

- la Beccaccia presenta uno status di conservazione sicuro a livello europeo (reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE) e a livello italiano la tendenza di popolazione è considerata in aumento sul lungo periodo e quello di distribuzione stabile nel breve periodo e in aumento nel lungo periodo; la recente letteratura scientifica riporta che la migrazione pre-riproduttiva della specie avviene, per il territorio italiano, non prima della seconda metà di febbraio;
- la Quaglia presenta, secondo il reporting Art. 12 della Direttiva 2009/147/CE, andamenti delle popolazioni e della distribuzione stabili o in aumento; tuttavia secondo la lista rossa nazionale, aggiornata dall'IUCN nel 2021, la specie è classificata come DD (*data deficiency*) in ragione del grave inquinamento genetico dovuto alle immissioni che rende difficilmente valutabile lo status della popolazione autoctona; in Lombardia la popolazione nidificante, è contrariamente a quanto accade nel suo complesso in Italia, in forte declino, per tale motivo si ritiene che l'inizio del prelievo nelle ZPS debba iniziare a partire dal 1° ottobre;

CONSIDERATO che, sebbene le attività venatorie possano avere incidenza anche sui siti della rete Natura 2000 in cui vige il divieto di caccia, in particolare nelle aree di confine dei siti e laddove i siti siano di piccole dimensioni, lo Studio di Incidenza ha escluso dalle analisi tutti i siti non direttamente interessati dalle attività venatorie;

CONSIDERATO che il piombo, altamente tossico per gli organismi viventi, può risultare presente in quantità rilevanti e/o facilmente accessibile all'ingestione da parte delle specie di fauna selvatica nelle seguenti situazioni:

- in corrispondenza di punti di sparo fissi;
- nelle aree umide;
- nelle carcasse e/o nelle viscere di capi abbattuti abbandonati in natura.

Le specie maggiormente interessate dal fenomeno dell'ingestione di piombo dal fondo dei corpi d'acqua o dal fango delle rive sono le specie acquatiche, in particolare (ma non solo) gli anatidi. Anche gli uccelli granivori terrestri, soprattutto Galliformi e Columbiformi, possono assumere il piombo con modalità analoghe simili all'avifauna acquatica. I rapaci e altre specie necrofaghe possono generalmente ingerire il piombo qualora si cibino di carcasse o parti di capi abbattute e poi abbandonate in natura;

CONSIDERATO che soprattutto i rapaci non limitano la propria attività trofica ai siti della Rete Natura 2000. A fronte dell'obbligo, valido da alcuni anni nei siti della Rete Natura 2000 di alcune province lombarde, di seppellire i visceri degli ungulati



Regione Lombardia

(laddove non si utilizzino munizionamenti atossici o si conferiscano i visceri stessi ai punti di controllo), non risulta una significativa diminuzione dei fenomeni di intossicazione da piombo. Si ritiene pertanto che, in attesa di definire il passaggio ad un uso esclusivo di munizioni atossiche nella caccia agli ungulati, sia necessario evitare l'abbandono dei visceri in natura;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. T1.2023.0061945 del 1° giugno 2023 è stato richiesto il parere agli Enti gestori dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati dal calendario venatorio 2023-2024;

ACQUISITO il parere di:

- Comune di Serle (Prot. n. Z1.2023.0027368 del 14 giugno 2023);
- Parco Regionale Valle del Lambro (Prot. n. T1.2023.0069044 del 21 giugno 2023);
- Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Prot. n. T1.2023.0069705 del 22 giugno 2023);
- Parco Regionale Orobie Bergamasche (Prot. n. Z1.2023.0028321 del 22 giugno 2023);
- Provincia di Lodi (Prot. n. M1.2023.00130093 del 26 giugno 2023);
- Parco Regionale Oglio Nord (Prot. n. Z1.2023.0028816 del 28 giugno 2023);
- Parco Regionale Oglio Sud (Prot. n. T1.2023.0071442 del 28 giugno 2023);
- Parco Agricolo Sud Milano (Prot. n. Z1.2023.0028833 del 28 giugno 2023);
- Parco Regionale del Mincio (Prot. n. Z1.2023.0028850 del 28 giugno 2023);
- Parco Regionale Adda Sud (Prot. n. Z1.2023.0028978 del 29 giugno 2023);
- Provincia di Sondrio (Prot. n. T1.2023.0072442 del 29 giugno 2023);
- Parco Regionale Campo dei Fiori (Prot. n. Z1.2023.0029125 del 30 giugno 2023);
- Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (Prot. n. Z1.2023.0029364 del 30 giugno 2023);
- Parco Regionale del Serio (Prot. n. T1.2023.0072904 del 30 giugno 2023);
- Riserva Naturale Valpredina (Prot. n. T1.2023.0072961 del 30 giugno 2023);
- Provincia di Cremona (Prot. n. T1.2023.0072863 del 30 giugno 2023);
- Parco Regionale dell'Adamello (Prot. n. T1.2023.0072920 del 30 giugno 2023);
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Prot. n. T1.2023.0073044 del 1° luglio 2023);
- Riserva Naturale Bosco di Vanzago (nota ricevuta il 30 giugno 2023, Prot. n. Z1.2023.0029389 del 3 luglio 2023);
- Parco Regionale Colli di Bergamo (nota ricevuta il 29 giugno 2023, Prot. n. Z1.2023.0029435 del 3 luglio 2023);



Regione Lombardia

- Parco Lombardo della Valle del Ticino (nota ricevuta il 30 giugno 2023, Prot. n. Z1.2023.0029485 del 3 luglio 2023);
- Provincia di Brescia (nota ricevuta il 6 luglio 2023, Prot. Z1.2023.0030037 del 7 luglio 2023);

CONSIDERATO che i pareri di Comune di Serle, Parco Regionale Valle del Lambro, Parco Regionale Orobie Bergamasche, Provincia di Lodi, Parco Regionale Oglio Sud, Parco Regionale Campo dei Fiori e Provincia di Brescia risultano favorevoli;

CONSIDERATO che il parere favorevole della Riserva naturale Torbiere del Sebino risulta subordinato all'inserimento delle seguenti frasi nei capitoli e/o paragrafi di pertinenza del testo definitivo del calendario venatorio: Nell'area definita in un buffer di 1.000 m dal confine della ZPS/ZSC IT2070020 Torbiere d'Iseo:

- a tutte le forme di specializzazioni di caccia ed alle attività di controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;
- le operazioni di controllo del cinghiale tramite caccia collettiva (braccata e battuta) dovranno essere concordate con l'Ente gestore, ed eseguite solo ed esclusivamente procedendo in direzione verso l'esterno dal confine del sito;

CONSIDERATO che il parere favorevole del Parco regionale Oglio Nord risulta positivo a condizione che vengano applicate tutte le citate misure mitigative previste nello Studio di incidenza e che siano rispettati gli Obblighi e Divieti vigenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che il Parco Agricolo Sud Milano esprime parere positivo sottolineando tuttavia la necessità di porre attenzione alla problematica della dispersione di polvere di piombo sui terreni, in quanto questa si trasforma rapidamente causando alti livelli di contaminazione;

CONSIDERATO che il parere favorevole del Parco Regionale del Mincio, fermo restando il rispetto degli Obblighi e Divieti vigenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000, risulta subordinato al rispetto dell'applicazione delle misure di mitigazione previste dallo Studio di Incidenza;

CONSIDERATO il parere del Parco Adda Sud è condizionato all'attuazione delle Misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza;

CONSIDERATO che nel suo parere la Provincia di Sondrio indica che a seguito delle evidenze sempre più chiare dei gravi danni da avvelenamento da piombo,



Regione Lombardia

in particolare nei confronti dei rapaci ai vertici delle catene alimentari, in attesa che la pianificazione introduca un divieto più esteso, si ritiene importante, ai fini di ridurre l'incidenza di tale fenomeno all'interno dei suddetti siti, introdurre il divieto di munizionamento al piombo almeno nella porzione di sito Natura 2000 IT2040024 in territorio bresciano e nel sito IT2020009 "Valle del Dosso", confinante con il sito IT2040040;

CONSIDERATO che la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ritenendo che le azioni previste dal calendario venatorio, anche per effetto dell'assunzione delle misure mitigative contenute nello Studio di Incidenza secondo le indicazioni fornite da ISPRA e nel rispetto dei Divieti e Obblighi vigenti nei Siti Natura 2000, non siano in contrasto con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti gestiti dall'Ente, esprime parere favorevole;

CONSIDERATO che il Parco Regionale del Serio esprime parere favorevole a condizione che siano esplicitati nel provvedimento di approvazione dell'Autorità Competente e rispettate integralmente da parte del proponente, le seguenti prescrizioni e/o misure di mitigazione tramite l'inserimento delle seguenti frasi nei capitoli e/o paragrafi di pertinenza del testo definitivo del calendario venatorio:

- Nell'area definita in un buffer di 1.000 m dal confine del Sito ZSC "Palata Menasciutto" IT20A0003:
 - a tutte le forme e specializzazioni di caccia ed alle attività di controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;

CONSIDERATO che la Riserva Naturale Valpredina esprime parere favorevole a condizione che siano esplicitati nel provvedimento di approvazione dell'Autorità Competente e rispettate integralmente da parte del Proponente, le seguenti prescrizioni e/o misure di mitigazione da indicarsi nel capitolo 3.5 - Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000 dell'Allegato 1 "Disposizioni integrative al Calendario Venatorio Regionale 2023/2024 per il territorio di competenza della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, incluso nei confini amministrativi della Provincia di Bergamo". In particolare, al Capitolo 3.5 - Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000 a pag.9, dopo la frase "Nei SIC e nelle ZPS è obbligatorio sotterrare o smaltire i visceri rimossi dagli ungulati prelevati.", dovrà essere inserito quanto segue:

- Nell'area di salvaguardia definita in un buffer di 1.000 m dal confine della ZSC IT2060016 Valpredina e Misma:
 - la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento non è consentita, salvo l'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti previa comunicazione all'Ente gestore del



Regione Lombardia

Sito;

- a tutte le forme e specializzazioni di caccia ed alle attività di controllo non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo;
- la caccia collettiva al cinghiale (braccata e battuta) è consentita procedendo in direzione verso l'esterno dal confine dell'area di salvaguardia.”;

CONSIDERATO che la Provincia di Cremona esprime parere favorevole a condizione che:

- in tutti i Siti Natura 2000 gestiti dalla Provincia sia introdotto il divieto all'uso del piombo all'interno dei Siti medesimi ed in un contorno di 1.000 m, anche al di fuori delle “zone umide” propriamente dette;
- in tutti i Siti Natura 2000 gestiti dalla Provincia sia introdotto il divieto all'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo ai passeriformi quando il suolo è innevato o ghiacciato;
- sia introdotto il divieto, almeno nei siti delle aree rivierasche del Po (ZSC IT20A0016 “Spiaggioni di Spinadesco” e ZPS IT20A0501 “Spinadesco”, ZSC IT20A0015 “Bosco Ronchetti”, ZPS IT20A0401 “Riserva regionale Bosco Ronchetti”, ZSC IT20A0013 “Lanca di Gerole”, ZPS IT20A0402 “Riserva regionale Lanca di Gerole”, ZSC IT20A0014 “Lancone di Gussola”, ZPS IT20A0502 “Lanca di Gussola”, ZPS IT20A0503 “Isola Maria Luigia”), all'addestramento cani almeno fino al 15 settembre (anche per i cani al di sotto dei 15 mesi);
- le operazioni di controllo del cinghiale dovranno essere concordate con l'Ente gestore;

CONSIDERATO che il Parco dell'Adamello esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- estendere alle ZSC gestite dal Parco dell'Adamello il divieto di caccia alla pernice bianca (*Lagopus muta*), alla lepre bianca (*Lepus timidus*), alla coturnice delle alpi (*Alectoris graeca saxatilis*) e al gallo forcello (*Lyrurus tetrix*), divieto già previsto nella ZPS IT2070401 coincidente con il Parco Naturale;
- pervenire alla sostituzione, nei Siti della Rete Natura 2000 gestiti dal Parco dell'Adamello, delle tradizionali munizioni di piombo con munizioni monolitiche o soggette a minor frammentazione, composte da altri metalli o leghe non tossici per la catena alimentare (rame, acciaio);
- vietare la caccia collettiva al cinghiale con il metodo della braccata e della battuta nel territorio del Parco Regionale dell'Adamello che ricade nelle cosiddette “aree idonee” individuate con D.g.r. 28 giugno 2018 - n.



Regione Lombardia

XI/273, consentendo esclusivamente la caccia di selezione al cinghiale da appostamento o mediante il metodo della girata con cane limiere addestrato;

- estendere il divieto di allenamento e addestramento cani nelle ZSC anche alla seconda metà di luglio e a tutto il mese di agosto;

CONSIDERATO che l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le azioni di mitigazione previste dallo Studio di Incidenza;

CONSIDERATO che la Riserva Naturale Bosco di Vanzago esprime parere favorevole alla sola condizione che siano esplicitati nel provvedimento di approvazione dell'Autorità Competente e rispettate integralmente da parte del proponente, le seguenti prescrizioni e/o misure di mitigazione tramite l'inserimento delle seguenti frasi nei capitoli e/o paragrafi di pertinenza del testo definitivo del calendario venatorio:

- "Non è consentito detenere ed utilizzare munizioni contenenti piombo nell'area definita in un buffer di 1000 mt dal confine della ZPS/ZSC IT2050006";

CONSIDERATO il parere favorevole del Parco Regionale Colli di Bergamo, condizionato al rispetto e all'applicazione di tutte le misure di mitigazione previste dal parere ISPRA Prot. n 0024264/2023 del 05/05/2023 e dallo Studio di Incidenza in oggetto e a condizione che siano adottate dall'Autorità Competente, nel testo ultimo del calendario venatorio allegato I Bergamo delle Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/2024, le seguenti prescrizioni, in riferimento alle ZSC Canto Alto e Valle del Giongo Cod. IT2060011 e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza Cod. IT2060012:

- divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati e alla volpe, sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, per coerenza ambientale e per le caratteristiche etologiche e ecologiche delle specie cacciate e delle specie potenzialmente oggetto di impatto per saturnismo;
- introdurre il divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenenti piombo all'interno delle ZSC Canto Alto e Valle del Giongo Cod. IT2060011 e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza Cod. IT2060012 e in un buffer di 1.000 metri dai confini esterni delle stesse, anche per tutte le altre specializzazioni di caccia e le attività di controllo;
- la caccia collettiva al cinghiale non sia praticabile sull'intero territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, e nelle fasce di rispetto di 1.000 metri



Regione Lombardia

dai confini esterni delle ZSC Canto Alto e Valle del Giongo e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, in favore di tecniche a basso impatto come la caccia di selezione, al fine di dare continuità alle efficaci scelte gestionali attuate nella stagione 2022/2023, con l'obiettivo di consolidare il contenimento numerico del cinghiale nel rispetto degli obiettivi di conservazione posti in essere dai siti Natura 2000 Cod. IT2060011 e Cod. IT2060012 e delle specie e habitat in essi tutelati. Al di fuori del buffer dei 1.000 metri le forme di caccia collettiva dovranno sempre comunque essere organizzate e svolte in direzione ortogonale ed opposta alla ZSC, al fine di evitare la dispersione di questi animali verso i siti Natura 2000.

L'Ente gestore condivide infine la richiesta di integrazione formulata da ISPRA nel parere prot. n 0024264/2023 del 05/05/2023, in ordine alla preclusione al prelievo venatorio sui valichi montani posti lungo rotte di migrazione dell'avifauna, non inserita nel Calendario. Tale integrazione appare necessaria, per garantire adeguata tutela alla continuità delle flyways di migrazione che interessano il territorio regionale e bergamasco, anche al di fuori del comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi; si fa particolare riferimento, per quanto di più diretta competenza di questo Ente Gestore, alla Zona di Protezione lungo le rotte di migrazione già individuata dal PFVP 2013 di Bergamo, denominata Canto Basso e Colletto di Monte di Nese, territorialmente adiacente alla ZSC Canto Alto e Valle del Giongo; per il principio di continuità delle rotte e dei flussi migratori si segnalano altresì, come prima base per una coerente pianificazione locale delle flyways, percorse dai medesimi contingenti migratori transitanti per le ZSC Cod. IT2060011 e Cod. IT2060012, i seguenti ulteriori ambiti interessati da rotte di migrazione su scala sovralocale e già per questo rilevati dal PVFR 2013, così denominati: Forcellino, La Forcella, La Forca, Ganda, La passata di Miragolo (Zogno) e Prati Alti;

CONSIDERATO che il Parco Lombardo della Valle del Ticino ritiene che l'incidenza potenzialmente indotta dal CVR sui siti Natura 2000 gestiti dal Parco del Ticino possa essere non significativa, a condizione che:

- i documenti tecnici attuativi adottino le misure di mitigazione indicate dalla Studio di Incidenza e che vengano integrate le indicazioni riportate nel parere espresso da ISPRA;
- in ottemperanza a quanto evidenziato da ISPRA:
 - in tutti i siti Natura 2000 sia disposta l'apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2023;
 - sia previsto il divieto di prelievo di moretta all'interno di aree protette;
 - l'elenco delle ZSC in cui sono presenti specie avifaunistiche nidificanti a terra sia integrato con le seguenti ZSC di competenza del Parco del



Regione Lombardia

Ticino dove alcune specie risultano presenti, in particolare *Caprimulgus europeus* e *Burhinus oedicnemus*: IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa, IT2010010 Brughiera del Vigano, IT2010011 Paludi di Arsago, IT2010012 Brughiera del Dosso, IT2010013 Ansa di Castelnovate, IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, IT2050005 Boschi della Fagiana, IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino, IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano applicando il divieto – già vigente in tutte le ZPS lombarde (DGR 9275/09) - di svolgimento di attività di addestramento e gare cinofile per cani di qualunque età prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

- sia stralciata dalla Tabella 4.5 “Elenco dei Siti della Rete Natura 2000 esterni alla Provincia di Sondrio che saranno oggetto di Valutazione in quanto presentano tutta o parte della superficie in cui è possibile praticare esercizio venatorio” la ZPS IT2080301 Boschi del Ticino il cui perimetro è coincidente con il perimetro del Parco naturale lombardo della Valle del Ticino (eventuali aree esterne sono da considerarsi meri errori cartografici).

L'Ente gestore richiama inoltre l'attenzione il problema dell'utilizzo di munizioni contenenti piombo, in considerazione dei gravi rischi di contaminazione che ne derivano. A tal proposito ribadisce quanto già espresso nell'ambito della procedura di Valutazione di Incidenza del proposto Piano Faunistico Venatorio Regionale rispetto alla necessità di procedere con tempi certi e rapidi all'istituzione del divieto di utilizzo di questa tipologia di munizioni;

CONSIDERATO che, come specificato nell'Allegato 7 - Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2023/2024 per il territorio di competenza regionale con l'esclusione del territorio di Sondrio, la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ivi incluso il prelievo venatorio nelle modalità consentite, ovvero selezione e collettiva (braccata, girata, battuta), si svolge ai sensi della DGR n. 1019/2018 e sulla base dell'azzonamento del territorio regionale in aree idonee e non idonee alla specie, disposto con DGR n. 273/2018. I piani di prelievo vengono approvati annualmente dai dirigenti degli Uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali coerentemente con i Progetti pluriennali di gestione della specie. Dal luglio 2022, la gestione faunistico-venatoria della specie sul territorio regionale risponde anche alle disposizioni contenute nel Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/25, adottato con DGR n. 658/2022, successivamente modificata e integrata con DGR 256/2023;

CONSIDERATO inoltre che le attività di controllo del cinghiale (e delle altre specie)



Regione Lombardia

non sono oggetto del Calendario Venatorio;

CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza riconosce che "In alcuni casi potrebbe essere auspicabile privilegiare le forme di caccia (da adottare anche nel controllo numerico di specie in sovrannumero) a basso impatto quali quella di selezione e la girata e ridurre il numero di cani per la braccata in modo da ridurre il disturbo";

DATO ATTO che il PFV della Provincia di Bergamo (delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 (Pag. 198-199 e 200) stabilisce che nell'area di salvaguardia individuata dall'Ente gestore della ZSC IT2060016 Valpredina e Misma è vietata ogni forma di caccia vagante con impiego di cani, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere;

RITENUTO che l'ulteriore condizione dell'Ente gestore del sito IT2060016 Valpredina e Misma in merito al divieto di utilizzo di cani nell'area di 1.000 m non risulta accompagnata da indicazioni sito-specifiche circa gli impatti e le pressioni da individuare puntualmente anche con riferimento a quanto indicato dallo Studio di Incidenza, come sopra richiamato;

CONSIDERATO che l'individuazione dei Valichi non è prerogativa del Calendario Venatorio Regionale; con DGR n. 479 del 19 giugno 2023 è stata peraltro approvata la proposta di individuazione di valichi montani in Regione Lombardia e la trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 05/04/2023;

CONSIDERATO che la L.R. 26/83 all'articolo 3 c. 1 prevede il divieto di:

[...]

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, e nei territori delle comunità montane e su terreni pregiudicati da incendi per un minimo di due anni;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

CONSIDERATO che il prelievo dei Galliformi alpini viene attuato in accordo con le "Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia", sottoposte a Valutazione di Incidenza (Decreto n. 14829 del 30 novembre 2020). La Valutazione di Incidenza delle Linee guida prevedeva la seguente prescrizione "4) venga garantito agli Enti gestori dei siti



Regione Lombardia

della Rete Natura 2000 il trasferimento delle informazioni relative alle diverse fasi di pianificazione del prelievo venatorio delle tre specie (individuazione Distretti di gestione, individuazione aree di censimento, risultati dei censimenti, stima delle densità, piani di prelievo, risultati delle analisi dei dati di prelievo e dei dati biometrici, ecc) per i siti della Rete Natura 2000 di loro competenza";

CONSIDERATO che, per quanto concerne il divieto di addestramento e allenamento dei cani fino al 15 settembre nei siti delle aree rivierasche del Po gestiti dalla Provincia di Cremona, si evidenzia che tale indicazione introdurrebbe una variabilità elevata, relativamente alle tempistiche in cui l'attività è consentita, sia a livello provinciale sia nelle aree perifluviali con conseguenti difficoltà di rispetto dell'indicazione, nonché di controllo; si ritiene maggiormente idonea la previsione di vietare addestramento e allenamento dei cani (qualunque sia la loro età) sino al 1 settembre, oltre che nelle ZPS, anche nelle ZSC localizzate lungo il Po cremasco;

CONSIDERATO che i siti della Rete Natura 2000 in gestione al Parco Lombardo della Valle del Ticino ricadono largamente in Parco naturale (coincidente con la ZPS IT2080301 Boschi del Ticino), dove le attività venatorie sono di fatto vietate, si ritiene che prevedendo nelle ZSC limitazioni all'addestramento e allenamento cani, alla eventuale caccia alla Moretta, alla caccia vagante nel mese di gennaio, al termine del prelievo di Alzavola, Moriglione, Tordo sassello e Beccaccia sia garantita la tutela delle specie obiettivo di conservazione dei siti stessi;

RICHIAMATI i divieti previsti per tutte le ZPS dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalla D.G.R. n. 9275 del 23 aprile 2009:

- effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di



Regione Lombardia

quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

Ulteriori divieti si applicano alle diverse tipologie di ZPS

- ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide:
 - divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche:
 - divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

RICHIAMATO inoltre il divieto previsto per tutte le ZSC dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalle D.G.R. n. 1029 del 5 dicembre 2013:

- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide e nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

RITENUTO che, in considerazione di quanto esplicitato nelle "Linee guida per la Valutazione d'Incidenza in Regione Lombardia" – Allegato A alla D.G.R. 16 novembre 2021, n. 5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29



Regione Lombardia

marzo 2021, n. 4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della Valutazione di Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", la validità temporale della presente Valutazione d'Incidenza debba coincidere con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente individuate dalla D.G.R. n. 5105 del 26 luglio 2021 e dai provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

CONSIDERATO che suddetta Valutazione rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura che prevede l'Obiettivo strategico 5.3.5 - Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini previsti ai sensi di legge;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della L.R. 17 del 04/06/2014;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della dodicesima legislatura;

DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000, del Calendario Venatorio Regionale 2023-2024 della Regione Lombardia e i correlati documenti tecnici attuativi e propedeutici alla predisposizione degli atti amministrativi relativi a Bergamo, Brescia, Monza e Città Metropolitana, Pavia-Lodi, Valpadana (Cremona e Mantova), Varese, Como e Lecco, in accordo a quanto riportato in premessa e ferme restando le seguenti prescrizioni:
1. laddove non siano utilizzate munizioni atossiche sia previsto, in tutto il territorio regionale, l'obbligo di seppellimento nel terreno, ad una profondità di almeno 40 cm, delle viscere degli ungulati o il loro conferimento ai centri lavorazione della selvaggina (o punti di raccolta delle carcasse, centro di sosta o casa di caccia);
 2. nelle aree di seguito elencate sia comunque previsto il divieto di



Regione Lombardia

detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la eventuale caccia agli ungulati (ad eccezione della caccia al cinghiale), laddove consentita dalla normativa vigente:

- IT2010008 Lago di Comabbio;
- IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
- IT2010010 Brughiera del Vigano;
- IT2010011 Paludi di Arsago;
- IT2010012 Brughiera del Dosso;
- IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2050007 Fontanile Nuovo;
- IT2050008 Bosco di Cusago;
- IT2050009 Sorgenti della Muzzetta;
- IT2070001 Torbiere del Tonale;
- IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
- IT2070003 Val Rabbia e Val Galinera;
- IT2070004 Monte Marser - Corni di Bos;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070007 Vallone del Forcel Rosso;
- IT2070008 Cresta Monte Colombé e Cima Barbignaga;
- IT2070009 Versanti dell'Avio;
- IT2070010 Piz Olda - Val Malga;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070013 Ghiacciaio dell'Adamello;
- IT2070014 Lago di Pile;
- IT2070023 Belvedere - Tri Plane;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
- IT20A0003 Palata Menasciutto;
- IT2050006 Bosco di Vanzago e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito
- IT2060016 Valpredina e Misma e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
- IT2070020 Torbiere d'Iseo e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal



Regione Lombardia

- sito;
 - IT20A0002 Naviglio di Melotta e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0013 Lanca di Gerole e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0014 Lancone di Gussola e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0018 Cave Danesi e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0501 Spinadesco e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0502 Lanca di Gussola e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - IT20A0503 Isola Maria Luigia e sua area buffer di 1.000 m dal confine dal sito;
 - Parco Regionale Colli di Bergamo;
3. nell'area buffer di 1.000 m dai confini dei siti della Rete Natura 2000 elencati di seguito sia previsto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle eventuali zone umide presenti (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche), nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne, così come previsto dal Regolamento della Commissione (UE) 2021/57:
- IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010013 Ansa di Castelnovate;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2020009 Valle del Dosso;
 - IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;
 - IT2050005 Boschi della Fagiana;
 - IT2050006 Bosco di Vanzago;



Regione Lombardia

- IT2050007 Fontanile Nuovo;
 - IT2050008 Bosco di Cusago;
 - IT2050009 Sorgenti della Muzzetta;
 - IT2050010 Oasi di Lacchiarella;
 - IT2050401 Riserva Regionale Fontanile Nuovo;
 - IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo;
 - IT2060012 Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza;
 - IT2060016 Valpredina e Misma;
 - IT2070020 Torbiere d'Iseo;
 - IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
 - IT2080013 Garzaia della Cascina Portalupa;
 - IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
 - IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
 - IT2080301 Boschi del Ticino;
 - IT20A0002 Naviglio di Melotta;
 - IT20A0003 Palata Menasciutto;
 - IT20A0013 Lanca di Gerole;
 - IT20A0014 Lancone di Gussola;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
 - IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole;
 - IT20A0501 Spinadesco;
 - IT20A0502 Lanca di Gussola;
 - IT20A0503 Isola Maria Luigia;
4. in assenza del superamento dello specifico corso di abilitazione, sia previsto il divieto di prelievo della Moretta su tutto il territorio regionale; per i cacciatori eventualmente abilitati sia comunque previsto il divieto di prelievo nelle seguenti ZSC (laddove comunque consentito dalla normativa vigente):
- IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2050005 Boschi della Fagiana ;



Regione Lombardia

- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
 - IT2080026 Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
5. venga previsto che, in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate, la caccia in forma vagante, laddove permessa dalla normativa vigente, a Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia sia consentita dall'1 fino al 20 gennaio limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi; dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate dovrà essere consentita solo da appostamento fisso e in due giornate fisse settimanali, salvo quanto ulteriormente specificato al punto 6);
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2020009 Valle del Dosso;
 - IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2050005 Boschi della Fagiana;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - IT2060007 Valle Asinina;
 - IT2060008 Valle Parina;
 - IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;



Regione Lombardia

- IT2060016 Valpredina e Misma;
 - IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070011 Torbiera La Goia;
 - IT2070012 Torbiere di Val Braone;
 - IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
 - IT2070022 Corno della Marogna;
 - IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
 - IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
 - IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
 - IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
 - IT2080026 Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*;
 - IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
 - IT2090003 Bosco del Mortone;
 - IT2090009 Morta di Bertonico;
 - IT2090011 Bosco Valentino;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
6. il termine del prelievo di Alzavola e Moriglione, laddove permesso dalla normativa vigente, sia fissato al 20 gennaio 2024 in tutte le ZPS e nelle seguenti ZSC:
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2010015 Palude Bruschera;



Regione Lombardia

- IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
- IT2010019 Monti della Valcuvia;
- IT2010021 Sabbie d'Oro;
- IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
- IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090009 Morta di Bertonico;
- IT2090011 Bosco Valentino;
- IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
- IT20A0006 Lanche di Azzanello;
- IT20A0007 Bosco della Marisca;
- IT20A0015 Bosco Ronchetti;
- IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
- IT20A0018 Cave Danesi;



Regione Lombardia

- IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
7. come indicato dal Piano di Gestione nazionale del Moriglione sia previsto il divieto di uso di munizionamento di piombo per la caccia alla specie in tutte le zone umide;
8. il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, è consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica in tutte le ZPS e nelle seguenti ZSC:
- IT2020009 Valle del Dosso;
 - IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - IT2060007 Valle Asinina;
 - IT2060008 Valle Parina;
 - IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - IT2060016 Valpredina e Misma;
 - IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070011 Torbiera La Goia;
 - IT2070012 Torbiere di Val Braone;
 - IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2070022 Corno della Marogna;
9. sia prevista la chiusura del prelievo di Tordo sassello nelle ZPS, laddove consentito dalla normativa vigente, al 10 gennaio;
10. nelle ZSC di seguito indicate il termine del prelievo di Tordo sassello, laddove consentito dalla normativa vigente, sia fissato al 20 gennaio:
- IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2050005 Boschi della Fagiania;
 - IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;



Regione Lombardia

- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
 - IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
 - IT2070017 Valli di San Antonio;
 - IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
 - IT2080010 Garzaia di Sartirana;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
 - IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccari;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
11. sia prevista la chiusura del prelievo di Beccaccia, laddove consentita dalla normativa vigente, al 20 gennaio 2024 nei siti della Rete Natura 2000 sotto elencati, subordinando il prelievo venatorio nel mese di gennaio al protocollo "gelo" valido in tutto il territorio regionale:
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2030001 Grigna Settentrionale;
 - IT2030008 Il Toffo;
 - IT2050005 Boschi della Fagiana;
 - IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
 - IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
 - IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
 - IT2060004 Alta Val di Scalve;
 - IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
 - IT2060007 Valle Asinina;
 - IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
 - IT2060401 Parco Regionale Orobic Bergamasche;
 - IT2080001 Garzaia di Celpenchio;



Regione Lombardia

- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
 - IT2080005 Garzaia della Rinalda;
 - IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
 - IT2080015 San Massimo;
 - IT2080016 Boschi del Vignolo;
 - IT2080019 Boschi di Vaccarizza;
 - IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca;
 - IT2080026 Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*;
 - IT2080501 Risaie della Lomellina;
 - IT2090003 Bosco del Mortone;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
 - IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti;
 - IT20B0006 Isola Boscone;
 - IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;
12. sia previsto l'inizio del prelievo di Quaglia nelle ZPS, laddove consentito dalla normativa vigente, a partire dal 1° ottobre;
13. divieto di svolgimento di attività di addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per cani di qualunque età, laddove permesso dalla normativa vigente, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZSC di seguito indicate e fatte salve, ove presenti, le maggiori limitazioni temporali già previste dalle disposizioni integrative dei diversi territori (Allegati da 1 a 6):
- IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;
 - IT2010005 Monte Martica;
 - IT2010008 Lago di Comabbio;
 - IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa;
 - IT2010010 Brughiera del Vigano;
 - IT2010011 Paludi di Arsago;
 - IT2010012 Brughiera del Dosso;
 - IT2010013 Ansa di Castelnovate;
 - IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate;
 - IT2010015 Palude Bruschera;
 - IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;
 - IT2010019 Monti della Valcuvia;
 - IT2010021 Sabbie d'Oro;
 - IT2010022 Alnete del Lago di Varese;
 - IT2010502 Canneti del Lago Maggiore;



Regione Lombardia

- IT2020009 Valle del Dosso;
- IT2030001 Grigna Settentrionale;
- IT2050005 Boschi della Fagiana;
- IT2060001 Valtorta e Valmoresca;
- IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;
- IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;
- IT2060004 Alta Val di Scalve;
- IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;
- IT2060007 Valle Asinina;
- IT2060008 Valle Parina;
- IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;
- IT2060016 Valpredina e Misma;
- IT2070001 Torbiere del Tonale;
- IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;
- IT2070003 Val Rabbia e Val Galinera;
- IT2070004 Monte Marser - Corni di Bos;
- IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;
- IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;
- IT2070007 Vallone del Forcel Rosso;
- IT2070008 Cresta Monte Colombé e Cima Barbignaga;
- IT2070009 Versanti dell'Avio;
- IT2070010 Piz Olda - Val Malga;
- IT2070011 Torbiera La Goia;
- IT2070012 Torbiere di Val Braone;
- IT2070013 Ghiacciaio dell'Adamello;
- IT2070014 Lago di Pile;
- IT2070017 Valli di San Antonio;
- IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;
- IT2070022 Corno della Marogna;
- IT2070023 Belvedere - Tri Plane;
- IT2080001 Garzaia di Celpenchio;
- IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino;
- IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano;
- IT2080005 Garzaia della Rinalda;
- IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;
- IT2080010 Garzaia di Sartirana;
- IT2080015 San Massimo;
- IT2080016 Boschi del Vignolo;
- IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;
- IT2090003 Bosco del Mortone;
- IT2090009 Morta di Bertonico;



Regione Lombardia

- IT2090011 Bosco Valentino;
 - IT20A0001 Morta di Pizzighettone;
 - IT20A0006 Lanche di Azzanello;
 - IT20A0007 Bosco della Marisca;
 - IT20A0013 Lanca di Gerole;
 - IT20A0014 Lancone di Gussola;
 - IT20A0015 Bosco Ronchetti;
 - IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;
 - IT20A0018 Cave Danesi;
 - IT20A0020 Gabbioneta;
14. per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 (Pag. 198-199 e 200) sia previsto che:
- non è consentita la caccia vagante con l'impiego di cani da caccia, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione della caccia al cinghiale, per lo svolgimento della quale è consentito l'uso di un solo cane con funzione di limiere; è inoltre consentito l'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti previa comunicazione all'Ente gestore;
15. in tutti i siti della Rete Natura 2000 divieto di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, intese come piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero delle carcasse di ungulati abbattuti, nonché ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione.

Le prescrizioni sopra riportate non sostituiscono quanto definito nelle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 e non sostituiscono le prescrizioni più stringenti date nelle Valutazioni di Incidenza dei singoli Piani Faunistico-Venatori provinciali e/o nelle Valutazioni di Incidenza relative a programmi/piani/interventi/attività di carattere faunistico-venatorio, ma sono da considerarsi aggiuntive.

- b) Di stabilire che la validità della presente Valutazione di Incidenza coincida con la stagione venatoria alla quale si riferisce il Calendario Venatorio Regionale (2023-2024).
- c) Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sistema informativo



Regione Lombardia

SIVIC all'indirizzo www.sivic.servizirl.it.

- d) Di provvedere alla trasmissione del presente Decreto alla D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 interessati.
- e) Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

FILIPPO DADONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge